



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Ufficio D2 – Disciplina Commercio

Risoluzione del 10/05/2007 prot. n. 4630

OGGETTO: LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 – VENDITA DI FARMACI IN UN ESERCIZIO DI VICINATO – **QUESITO**

TESTO:

Si fa riferimento alla e-mail del 5 aprile u.s., con la quale codesto Comune ha chiesto di conoscere se il titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, che ha inoltrato la comunicazione di inizio attività di vendita al pubblico di farmaci, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, sia tenuto a presentare "una ulteriore D.I.A. per l'aggiunta del settore alimentare.

Al riguardo si ritiene che, nel caso prospettato, il soggetto in questione, ai fini esclusivi della vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, di cui all'articolo 5 della legge n. 248, non sia tenuto alla presentazione di alcuna ulteriore richiesta, oltre alla comunicazione già presentata ai sensi del citato articolo 5.

Quanto sopra, ovviamente, salvo che il soggetto in questione non intenda avviare anche l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nel qual caso egli dovrà dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

IL DIRETTORE GENERALE